



COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI (Città metropolitana di Bari)

Ordinanza Sindacale n. 44

In data 15-03-2021

OGGETTO: Ordinanza per l'attuazione di ulteriori misure urgenti finalizzate al contenimento del contagio nell'ambito dell'emergenza COVID-19. Validità dal 16 marzo al 6 aprile 2021.

IL SINDACO

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio, del 29 luglio, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali, rispettivamente, è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare art 1 co.2 lett u) e z);

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta covid-19 nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

VISTO il D.P.C.M. 3 dicembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

VISTO il Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021";

VISTO il D.P.C.M. 2 marzo 2021, recante "Misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale";

VISTO l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 secondo cui *"il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale "*;

VISTO l'articolo 117 comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 secondo cui *"in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale"*;

VISTO l'art 50 TUEL che attribuisce al Sindaco potere di ordinanza come Autorità Sanitaria locale in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, nonché un potere di organizzazione e coordinamento dei tempi della città (esercizi commerciali, esercizi pubblici) che ordinariamente segue gli indirizzi del Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri fissati dalla Regione;

VISTO altresì l'articolo 54 comma 4 del succitato decreto legislativo che consente al Sindaco di adottare provvedimenti contingibili e urgenti per la tutela della pubblica incolumità e per la sicurezza urbana;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 4 dell'art.54 del TUEL, è stata inviata con nota n. 2/ris./2021 del 10 marzo 2021 la preventiva comunicazione al Prefetto, per la predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione anche nelle forme collaborative tra le diverse forze di Polizia;

VISTO altresì l'art 25 co.3 della L. 8 marzo 2000, n.53 che attribuisce al Sindaco, in caso di emergenze, il potere di ordinanza in materia di modifica dei tempi delle Città, tra cui gli orari degli esercizi commerciali;

VISTE le ordinanze n. 74 del 10.03.2021 e n. 78 del 12.03.2021 del Presidente Regione Puglia;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute del 12.03.2021 che dispone la collocazione della Puglia in "Zona Rossa" come disciplinata dal Capo V del DPCM 02.03.2021;

LETTO il D.L. n.30 del 13.03.2021 pubblicato in pari data sulla G.U.;

VISTO l'esito del C.O.C.7/21 del 15.03.2021;

CONSIDERATO inoltre che le risultanze del Comitato Metropolitano per l'Ordine Pubblico e Sicurezza, che si è riunito in data 10 marzo 2021, ed in tale sede:

- Il Direttore Generale della ASL Bari e il Direttore del Dipartimento di Prevenzione hanno illustrato i dati relativi all'andamento epidemiologico sul territorio metropolitano che registra un incremento esponenziale di nuovi casi ed un'incidenza cumulativa ed i Sindaci presenti hanno rappresentato l'opportunità di adottare misure ulteriormente restrittive di contenimento della circolazione delle persone, omogeneizzando le restrizioni locali a quelle dei comuni dell'area metropolitana e comunque dei comuni limitrofi;
- I rappresentanti della ASL Bari hanno approvato la introduzione di norme restrittive finalizzate al contenimento del contagio, nella delicata fase di avvio della vaccinazione della popolazione;

- Il Prefetto ha convenuto su tale opportunità ed ha apprezzato l'adozione di misure limitative concordi ed omogenee sull'intero territorio metropolitano;
- Il Questore di Bari, nonché il comandante provinciale dei Carabinieri ed il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, hanno ritenuto utile – ai fini della implementazione di idonee attività di controllo – un provvedimento dal contenuto omogeneo sull'intero territorio metropolitano;

RILEVATO che ogni provvedimento che si limiti a disporre, ai sensi dell'art 11 co. 1 DPCM 2 marzo 2021, la chiusura o la limitazione degli spazi pubblici ma con possibilità di transito per l'accesso e deflusso agli esercizi commerciali, è sostanzialmente ineseguibile dal punto di vista dei controlli, in considerazione dell'ampiezza e della circostanza per cui l'accesso ed il deflusso agli esercizi commerciali costituisce normativamente attività consentita per i cittadini; pertanto è opportuno intervenire limitando:

- alle 20 gli orari di apertura dei negozi che possono restare aperti all'attività diretta di vendita, omogeneamente sull'intero territorio cittadino, così da evitare anche impatti distorsivi sulla concorrenza tra gli operatori economici e fenomeni di travaso dei consumatori da una zona ad un'altra della città, ad eccezione delle Farmacie e Parafarmacie;
- in costanza, il divieto di consumazione di alimenti e bevande su suolo pubblico attraverso i distributori automatici, e l'uso degli alcolici di ogni gradazione;
- l'accesso al pubblico negli Uffici comunali, nella Biblioteca e nel Cimitero comunale;
- lo spostamento motivato dei minori dei 14 anni se non accompagnati dai genitori e/o tutori;
- e razionalizzando l'attività motoria e/o sportiva nell'abitato e, agevolando e disciplinando gli spostamenti in campagna per i nuclei familiari/conviventi, onde evitare di creare zone di assembramento in alcuni punti dell'abitato e delle zone di campagna, notoriamente aduse a tale scopo (es. Graviglione – Sant'Anna, Trellame), nonché per alleviare situazioni di disagio psicofisico;

DATO ATTO che:

- il necessario contemperamento dei diritti costituzionalmente garantiti alla salute e all'iniziativa economica privata, nella attuale situazione epidemiologica, vede prevalere il primo sul secondo (comunque parzialmente soddisfatto attraverso il mantenimento dell'apertura quotidiana nella fascia oraria fino alle ore 20);
- è interesse pubblico primario – in ragione del numero complessivo dei contagi, da apprezzare tenendo conto della specifica capacità di risposta del sistema sanitario regionale – contenere il rischio del diffondersi del virus;
- il presente provvedimento ha una efficacia temporale al 6 aprile, ma è suscettibile di modifica in base alla valutazione dell'impatto delle misure assunte a livello nazionale e/o regionale, sull'evolversi della situazione epidemiologica;

ORDINA

con decorrenza dal 16 marzo al 6 aprile 2021,

1. sono sospesi:

i servizi educativi per l'infanzia (nidi e micronidi, sezioni primavera e servizi integrativi quali spazi gioco, centri per bambini e famiglie, servizi educativi in contesto domiciliare comunque denominati e gestiti).

2. le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado scuole dell'infanzia- materne, di primo grado-elementari, di secondo grado- medie, di secondo grado superiore- superiori) si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta

garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali e con DSA, qualora ne facciano richiesta;

3. è disposta la chiusura al pubblico:

- di tutti gli Uffici Comunali ad eccezione dei Servizi Demografici e del Comando di Polizia Locale, stabilendo che tutti i dipendenti comunali continueranno ad assicurare il relativo servizio in modalità di lavoro agile o in presenza, consentendo l'accesso per casi urgenti e indifferibili solo su appuntamento da stabilire attraverso modalità telematica o telefonica;
- **della Biblioteca Comunale** fatto salvo il prestito dei libri, e relativa restituzione, esclusivamente su appuntamento;
- **del Cimitero Comunale.** Saranno garantiti solo le sepolture e quant'altro strettamente urgente e indifferibili;

4. è disposto il divieto per i minori di 14 anni, di muoversi sul territorio comunale, dalle ore 16:00 alle ore 07:00 del giorno successivo, se non accompagnati da un genitore/familiare maggiorenne;

5. è vietato l'utilizzo delle panchine e lo stazionamento in tutte le Piazze, le strade e le vie dell'abitato, mentre ne è consentito il transito se motivato;

6. è vietato il consumo di bevande alcoliche di ogni gradazione all'aperto su area pubblica o di uso pubblico per l'intera giornata;

7. è consentito lo svolgimento dei mercati settimanali del mercoledì e del sabato solo ai prodotti alimentari, ai prodotti dell'agricoltura e del florovivaismo;

8. è consentito, vista l'ampia disponibilità nel territorio comunale di aree rurali, **lo spostamento in campagna per attività motorie o sportive**, limitatamente al nucleo familiare convivente se necessario ad alleviare situazioni di disagio psico-fisico e a evitare gli spazi cittadini che potrebbero affollarsi, previa comunicazione dei dati dei singoli appartenenti, con l'impegno a evitare qualsiasi contatto con altri nuclei familiari e a non sostare in zone già frequentate da altri nuclei familiari. Per consentire tali spostamenti sarà necessario l'invio di una comunicazione all'indirizzo spostamenticovidacquaviva@gmail.com da citare nella autocertificazione in caso di controllo e di richiesta da parte delle Forze di Polizia;

9. È consentito lo spostamento in zona agricola ai coltivatori, anche non professionali, per interventi strettamente necessari alla manutenzione dei fondi, alla tutela delle produzioni vegetali e degli animali allevati;

10. chiusura dei distributori automatici h24 di alimenti e bevande a decorrere dalle ore 18.00 alle ore 7.00 del giorno successivo;

11. con riferimento all'intero territorio comunale, sono sospese quotidianamente dalle ore 20.00, le attività di vendita al dettaglio consentite come da elenco dell'allegato 23 al DPCM 02 marzo 2021, fatta eccezione per le attività di Farmacia e Parafarmacia;

12. è vietato l'uso delle giostrine insistenti su area pubblica o aperta al pubblico.

AVVERTE CHE

- Ai sensi dell'art. 2, comma 1, d.l. 16 maggio 2020, n.33, come convertito in legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del decreto legge medesimo, ovvero dei decreti e delle ordinanze adottate in attuazione dello stesso, compreso il presente Provvedimento, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 4, comma 1, del d.l. 25 marzo, n.19 convertito in legge n.35/2020, da euro 400,00 ad euro 1.000,00.
- A carico dei trasgressori esercenti l'attività commerciale, l'Autorità competente potrà applicare la sanzione amministrativa della sospensione dell'attività da 3 a 15 giorni consecutivi, secondo i criteri di proporzionalità cui all'art.11 della Legge n. 689/81.

DÀ ATTO

- che il provvedimento potrà essere modificato nel corso della vigenza, d'intesa con il Dipartimento di Prevenzione ASL Bari, sulla base di monitoraggi intermedi sull'andamento epidemiologico;
-che la presente ordinanza integra e sostituisce per le parti in contrasto i provvedimenti sindacali precedentemente adottati.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 co. 4 della Legge 07/08/1990 n. 241, avverso il presente atto - è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia entro 60 gg. dalla data di esecutività della presente, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199);

TRASMETTE

Il presente atto per gli adempimenti di competenza:

Alla Prefettura di Bari;

Al locale Comando Stazione Carabinieri;

Al Comando Polizia Locale;

Al Segretario Generale Comunale;

Ai Dirigenti del Comune e al Titolare di P.O. Responsabile Socio-Culturale;

Ai Dirigenti Scolastici;

All'Ufficio Igiene ASL BA di Acquaviva delle Fonti;

Al Medico Competente, al Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, al

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;

Alle Associazioni di categoria e dei consumatori;

All'Associazione Turistica Pro Loco "Curtomartino" di Acquaviva delle Fonti;

Alla Cooperativa Consorzio "La Città Essenziale" di Matera;

Alla Ditta Sant'Elena Service Group S.r.l. di San Vitaliano (NA);

Si dispone inoltre che la presente ordinanza resterà pubblicata per 10 giorni all'Albo Pretorio on line del Comune con efficacia notiziale, ai sensi dell'art. 21 bis L. 241/90.

Acquaviva delle Fonti, 15-03-2021

IL SINDACO

Dott. Davide Francesco Ruggero Carlucci